

Documento firmato digitalmente  
Il Giudice  
FRANCESCO PAGANINI

Sentenza n. 439/2024  
Depositata il 29/01/2024  
Il Segretario  
BARBARA BENTIVEGNA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 23/01/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:

**PAGANINI FRANCESCO**, Giudice monocratico

in data 23/01/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4227/2023 depositato il 10/11/2023

**proposto da**

**Difeso da**

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

**ed elettivamente domiciliato presso** s.noro@pec.dottcomm.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2827 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2826 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2824 REGISTRO 2020

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto rituale impugnazione verso tre avvisi di liquidazione relativi a 3 distinti contratti di locazione, anno d'imposta 2020, con cui la agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Milano richiedeva il pagamento dell'imposta fissa di euro 200 per la clausola penale prevista nei contratti di locazione.

Eccepiva il ricorrente come la clausola penale non avesse carattere autonomo e che in relazione ai contratti di locazione aveva pagato l'imposta, cosiddetta cedolare secca, per cui nulla altro era dovuto; da parte sua l'agenzia non desisteva dalla richiesta di pagamento dell'avviso di liquidazione sostenendo l'autonomia della clausola penale come tale assoggettabile imposta fissa.

Ritiene questa corte sufficiente il richiamo ad una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione per cui:

In tema di imposta di bollo, ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata. Sez. 5 - , **Sentenza n. 30983 del 07/11/2023** (Rv. 669733 - 01)

l'imposta in esame non è quindi dovuta e i ricorsi devono essere accolti. Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto l'agenzia deve essere condannata a rifondere al ricorrente i c.u. nonché le spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori.

PQM

accoglie i ricorsi; condanna l'agenzia a rifondere le spese di lite, liquidate come in motivazione:  
Milano, 23.1.24

Il giudice

Francesco Paganini